

Documento sui Riscatti/Prestazioni Previdenziali

1. Oggetto

Il presente documento illustra le principali caratteristiche dell'erogazione dei Riscatti/Prestazioni Previdenziali.

2. Finalità

La finalità di tali prestazioni è quella di liquidare la propria posizione previdenziale individuale con modalità differenti a seconda delle esigenze e dei requisiti maturati, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11 e 14 del D. Lgs. 252/2005.

3. Requisiti

Gli aderenti possono usufruire dei Riscatti/Prestazioni Previdenziali in presenza dei requisiti di seguito elencati:

Riscatto parziale o totale

L'aderente ha il diritto di riscattare, in tutto o in parte, la posizione previdenziale maturata presso il Fondo se possiede i requisiti di seguito elencati.

Il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, può essere richiesto:

- nei casi di disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- in caso di procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria.
- in caso di procedure di esodo incentivato (ex art. 4 Legge 92/2012)

Il riscatto totale della posizione individuale maturata può essere richiesto:

- nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione (dimissioni, licenziamento), tuttavia tale facoltà sarà fiscalmente meno agevolata rispetto alle altre forme di riscatto.

In caso di morte dell'aderente, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dai soggetti designati o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo e viene distribuita tra tutti gli altri aderenti.

Prestazione Previdenziale in capitale o rendita

L'aderente ha il diritto di chiedere la prestazione in capitale o rendita sulla posizione previdenziale maturata presso il Fondo, se possiede i requisiti di seguito elencati.

- aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;
- essere iscritto da almeno cinque anni a forme pensionistiche complementari.¹

4. Presentazione della richiesta

La richiesta è effettuata dall'aderente nell'area riservata presente sul sito web del Fondo.

È cura dell'aderente:

- comunicare al Fondo, tramite inserimento nell'area riservata, l'eventuale contribuzione non dedotta o che non sarà dedotta nella dichiarazione dei redditi, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione;
- prendere visione delle convenzioni per l'erogazione delle rendite stipulate dal Fondo con le Compagnie di Assicurazione.

Nella tabella seguente sono indicati i documenti necessari per la validazione della pratica distinti in base alla tipologia di richiesta/requisiti posseduti secondo le casistiche riportate nell'area riservata.

¹ Tale termine è ridotto a 3 anni in casi di cessazione dell'attività lavorativa, anche in assenza dei requisiti per la pensione obbligatoria, se ci si sposti tra Stati membri dell'Unione Europea.

CASISTICHE	TIPOLOGIA DI RICHIESTA	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	
SONO PENSIONATO	PRESTAZIONE PREVIDENZIALE con scelta della quota capitale/rendita	Certificazione rilasciata dalle strutture competenti quali INPS attestante il requisito pensionistico	
SONO DISOCCUPATO	RISCATTO per: - dimissioni/risoluzione contrattuale - licenziamento individuale - scadenza contratto a tempo determinato	Periodo di disoccupazione < 12 mesi	Periodo di disoccupazione ≥ 12 mesi (nota 1)
			Certificazione del Centro per l'Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione e attestazione di permanenza del relativo status oppure Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di non iscrizione al Centro per l'Impiego.
	RISCATTO per mobilità/esodo incentivato L.92/2012	Comunicazione dell'azienda dello stato di mobilità	
	RISCATTO per fallimento azienda	Certificazione rilasciata dalle strutture competenti quali curatore fallimentare o INPS	Certificazione del Centro per l'Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione e attestazione di permanenza del relativo status oppure Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di non iscrizione al Centro per l'Impiego.
SONO INVALIDO (PER ALMENO 2/3)	RISCATTO TOTALE	- Certificato invalidità permanente accertata successivamente all'iscrizione al Fondo con riduzione capacità di lavoro a meno di un terzo - Consenso al trattamento dei dati personali (v. Informativa in merito al trattamento dei dati personali)	
ALTRE SITUAZIONI	RISCATTO PER:	Periodo di disoccupazione < 12 mesi	Periodo di disoccupazione ≥ 12 mesi (nota 1)
	CAMBIO CCNL DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (RISCATTO AL 50% O AL 100%)	Certificazione dell'azienda di cassa integrazione. La cassa integrazione deve essere ancora in corso.	
	ACCESSO AL FONDO ESUBERI/ DI SOLIDARIETA'/ISOPENSIONE (RISCATTO AL 50%)	Attestazione della partecipazione alle procedure di fondo esuberi/fondo solidarietà	
	Per CIG ORDINARIA/STRAORDINARIA A ZERO ORE (RISCATTO del 50%)	Certificazione dell'azienda di cassa integrazione. La cassa integrazione deve essere ancora in corso.	

Nota 1

Il periodo di disoccupazione maggiore o uguale a 12 mesi permette di accedere anche a delle opzioni di riscatto con tassazione agevolata:

i) con disoccupazione maggiore o uguale a 12 mesi e inferiore a 48 mesi: riscatto del 50% della posizione

ii) con disoccupazione maggiore o uguale a 48 mesi: riscatto del 100% della posizione

5. Modalità di erogazione

Riscatto parziale o totale

L'aderente può scegliere il riscatto parziale del 50% della posizione previdenziale maturata oppure il riscatto totale del 100%, come indicato al precedente punto 3.

Prestazione Previdenziale in capitale o rendita

Vecchio Iscritto

Nel caso di Vecchio Iscritto (iscrizione a forme di previdenza complementare anteriore al 28 aprile 1993), l'aderente può scegliere tra le seguenti opzioni:

- 100% in capitale

La liquidazione del 100% del capitale sarà effettuata applicando il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006.

- 100% in capitale con adesione alla nuova fiscalità

L'aderente sceglie di aderire al regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sull'intera posizione, ottenendo così l'erogazione del 100% del montante maturato fino al 31 dicembre 2006, mentre per il montante maturato dal 2007 in poi viene applicata la nuova disciplina del D. Lgs. 252/2005 che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e 50% in forma rendita, qualora ne sussistano le condizioni;²

- 100% in rendita;

- parte in capitale (max 50%) - parte in rendita.

Nuovo Iscritto

Nel caso di Nuovo Iscritto (iscrizione a forme di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993), l'aderente può scegliere tra le seguenti opzioni:

² L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di convertire in rendita il 50% della prestazione previdenziale maturata dall'1.1.2007 viene meno qualora, convertendo in rendita il 70% della intera prestazione maturata dall'1.1.2007, la stessa risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il Fondo verificherà se sussiste il suddetto obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, contatterà l'aderente per valutare ulteriori opzioni.

- 100% in capitale

Il Fondo verificherà se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'opzione scelta e provvederà ad informare l'aderente qualora sussista l'obbligo di erogazione sotto forma di rendita per il 50% della posizione previdenziale come da normativa;³

- 100% in rendita.

La posizione, sia in caso di prestazione previdenziale che di riscatto, sarà gestita per il disinvestimento e l'erogazione dell'importo netto con la seguente tempistiche:

- a) per le richieste complete pervenute **entro il giorno 20 del mese**: disinvestimento alla fine dello stesso mese e pagamento entro il mese successivo al disinvestimento;
- b) per le richieste complete pervenute **dopo il giorno 20 del mese**: disinvestimento alla fine del mese successivo al ricevimento e pagamento entro il mese successivo al disinvestimento;
- c) nell'ambito delle Prestazioni Previdenziali i suddetti tempi, per effetto della scelta della rendita, possono allungarsi a causa della tempistica di lavorazione delle Compagnie di Assicurazione convenzionate.

6. Costi

L'erogazione della posizione previdenziale sotto forma di Riscatto o di Prestazione Previdenziale non comporta alcun costo per l'aderente.

7. Regime fiscale

Per gli aspetti fiscali si rinvia al Documento sul Regime Fiscale disponibile nella sezione "Documentazione" del sito web del Fondo.

³ L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di convertire in rendita il 50% della prestazione previdenziale maturata viene meno qualora, convertendo in rendita il 70% della intera prestazione, la stessa risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il Fondo verificherà se sussiste il suddetto obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, contatterà l'aderente per valutare ulteriori opzioni.